

**COMUNE DI PRATA DI PRINCIPATO ULTRA
(PROVINCIA DI AVELLINO)**

STATUTO DI AUTONOMIA

ART. 4 LEGGE 8.6.1990 N. 142

Adeguato ai sensi :

Legge n. 81 del 25.03.1993

Legge n. 415 del 15.10.1993

Legge n. 127 del 15.05.1997

Legge n. 265 del 03.08.1999

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1

IL COMUNE DI PRATA DI P.U.

1. Il Comune di Prata di P.U., Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Della sua autonomia si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento della propria attività, alla quale provvede nel rispetto dei principi della Costituzione e delle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.
3. L'autonomia della comunità di Prata di P.U. si attua in forme corrispondenti alle sue peculiarità locali, alle sue dimensioni territoriali e demografiche, alle caratteristiche della sua tipicità amministrativa, ai connotati della sua identità sociale, culturale ed economica, alla specificità ed originalità della sua storia municipale, della sua tradizione e dei suoi costumi.
4. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

ART. 2

ELEMENTI COSTITUTIVI - SEDE

1. Il Comune di Prata di P.U. comprende la parte del suolo nazionale delimitata dall'allegata planimetria. Esso comprende le frazioni di Pontesabato e Tavernanova.
2. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale, ai sensi dell'art. 133 della Costituzione, previa audizione della popolazione del Comune. Il Comune con i suoi organi istituzionali e gli uffici ha sede legale nel centro abitato di Prata di P.U..
3. In via eccezionale e per particolari motivi, il Consiglio Comunale può riunirsi in altra sede e differente luogo, previa tempestiva comunicazione al pubblico.

4. Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art. 133 della Costituzione.
La modifica della denominazione delle frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

ART. 3

GONFALONE E STEMMA

1. Il Comune ha come segni distintivi un proprio gonfalone ed un proprio stemma, secondo gli emblemi tradizionali e storicamente riconosciuti le cui caratteristiche risultano nell'allegato disegno.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale, osservando le norme del D.P.C.M. datato 3.06.1985.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

ART. 4

ALBO PRETORIO

1. E' individuato nel Palazzo Civico apposito spazio, ben visibile, da destinare ad "Albo Pretorio", segnalato al pubblico con la massima evidenza possibile, per la pubblicazione degli atti, delle deliberazioni, delle ordinanze e dei manifesti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Il Segretario Comunale o un impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni, cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma, avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questi, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
3. E' individuato, altresì, nell'atrio antistante la Casa Comunale apposito spazio, dove posizionare una bacheca per l'affissione degli atti del Comune.

ART. 5

BENI COMUNALI

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.
2. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali. I terreni soggetti agli usi civici restano regolati dalle disposizioni delle leggi speciali che disciplinano la materia.

ART. 6

FINI DELL'ENTE

1. Il Comune rappresenta la intera comunità e ne cura unitariamente il complesso delle istanze e degli interessi, promovendone lo sviluppo ed il progresso.
2. E' compito del Comune promuovere il benessere civile e sociale, culturale ed economico dei propri cittadini, valorizzando tutte le risorse umane e materiali presenti nel territorio, nei limiti delle proprie competenze. Il Comune assicura la prestazione dei servizi e la realizzazione delle opere e degli interventi che si rendono necessari per lo svolgimento dei compiti medesimi.
3. Il Comune garantisce, per quanto possibile, la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte ed agli indirizzi del governo politico ed amministrativo della comunità.
4. Il Comune promuove la solidarietà della comunità locale per l'affermazione dei valori umani, in particolare verso le fasce di popolazione più svantaggiate, sviluppando le condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini.
5. Il Comune, secondo i principi costituzionali, opera, nel suo ambito di iniziativa, per affermare i diritti dei cittadini, attraverso una politica amministrativa volta a rimuovere gli ostacoli che impediscono o limitano la libertà, l'uguaglianza e la pari dignità sociale dei cittadini, promuovendo la funzione sociale della iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo dell'associazionismo economico e della cooperazione. Il Comune opera per la piena occupazione dei lavoratori, per la tutela dei loro diritti e la valorizzazione delle loro attitudini e capacità professionali.
6. Il Comune promuove e valorizza le formazioni sociali, sostiene ed incoraggia lo svolgimento della vita sociale nella pluralità dei gruppi, delle comunità intermedie, delle organizzazioni sociali, delle aggregazioni di volontariato, favorendo lo sviluppo dell'associazionismo.
7. In collegamento con altri enti locali, il Comune di Prata di P.U. assume ed incentiva iniziative che concorrano allo sviluppo ed alla valorizzazione del Mezzogiorno d'Italia, della Regione Campania della Provincia irpina e del comprensorio cui appartiene.
8. Il Comune di Prata di P.U. mira al superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito, anche attraverso il sostegno e la valorizzazione delle risorse presenti nel suo territorio.

ART. 7

FUNZIONI E COMPITI DELL'ENTE

1. Il Comune ha il potere di operare liberamente in tutti i campi che riguardano gli interessi della comunità locale.
2. Con riguardo agli interessi di cui non dispone, il Comune ha potere di esternazione e rappresentanza nei confronti degli altri soggetti istituzionali. Con riguardo agli interessi di cui direttamente dispone, il Comune svolge funzioni politiche, normative, di governo e di amministrazione.
3. L'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale è organizzato attraverso il Comune dalla Regione che, con proprie leggi, conformandosi ai principi della legge 8 giugno 1990, n.142, identifica nelle materie e nei casi previsti dall'art. 117 della Costituzione, gli interessi comunali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio.
4. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio della sussidiarietà. Assume l'obiettivo della valorizzazione del territorio come tratto fondamentale della propria azione amministrativa. Esso esercita le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, comprese prestazioni, servizi e opere, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico. Svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro libere formazioni sociali.
5. Il Comune può svolgere, altresì, ai sensi del 1° comma, compiti ulteriori che non siano riservati ad altri enti, purché non limitino diritti o interessi dei cittadini, siano di interesse generale della comunità locale e siano esercitati entro i termini della circoscrizione amministrativa.

ART. 8

SERVIZI SOCIALI

1. Il Comune concorre alla edificazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, capace di affrontare ogni forma di bisogno e disagio sociale. Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione e alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Esso opera per l'attuazione di un efficiente servizio di protezione sociale a favore della persona e di supporto alla famiglia, articolando l'assistenza con particolare riferimento ai bisogni degli anziani, alla tutela della maternità, dei minori, degli inabili, invalidi ed handicappati, dei tossicodipendenti, degli immigrati, degli ex detenuti, dei non abbienti e degli emarginati in genere, anche attraverso la istituzione di ambulatori e

consultori.

2. Il Comune persegue, attraverso la promozione di azioni positive, la piena realizzazione dei principi di parità giuridica, economica e sociale della donna e di pari opportunità tra i sessi.
3. Il Comune provvede ad organizzare ed erogare i servizi personali concernenti l'assistenza scolastica, la realizzazione del diritto allo studio, alla istituzione di scuole materne ed all'assolvimento dei compiti in materia di istruzione fissati da leggi dello Stato, provvedendo all'edilizia scolastica di competenza ed ai relativi servizi di gestione.
4. Al Comune spettano le funzioni concernenti la prevenzione e l'assistenza sanitaria al fine della promozione, del mantenimento e del recupero dello stato di benessere fisico e psichico del cittadino, nonché l'igiene pubblica e l'assistenza veterinaria. Il Comune esercita le funzioni demandategli dalla legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e che, comunque, non siano di competenza dello Stato o della Regione.
5. Sarà istituito un servizio di Segreteria per i rapporti con gli utenti.

ART. 9

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

1. Il Comune provvede alla pianificazione urbanistica, alla gestione del territorio comunale ed alla disciplina edilizia.
2. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio comunale, assecondandone le specificità peculiari e le vocazioni naturali, nel quadro di un ordinato sviluppo degli insediamenti abitativi, degli impianti produttivi, delle infrastrutture sociali, delle opere di preminente interesse pubblico.
3. Promuove lo sviluppo dell'edilizia cooperativa, localizza interventi di edilizia residenziale pubblica assegnando alloggi ed attua una politica di conservazione e recupero del patrimonio edilizio pubblico e privato, al fine di assicurare il diritto all'abitazione di tutti i cittadini.
4. Realizza strutture, opere pubbliche ed interventi infrastrutturali, distribuendoli, in maniera equa e razionale, in rapporto alle esigenze ed alle caratteristiche del territorio comunale in tutte le sue articolazioni.
5. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e la priorità definite dalla pianificazione urbanistica.
6. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità, secondo le vigenti leggi in materia di protezione civile.
7. Disciplina la circolazione e la segnaletica inerente al corso pubblico e alla viabilità comunale.

ART. 10

SVILUPPO ECONOMICO

1. Il Comune incentiva la politica dei servizi, disciplina e coordina le attività commerciali mediante la redazione di piani per lo sviluppo del commercio, promuove le iniziative fieristiche ed annonarie e favorisce l'organizzazione efficiente e razionale dell'apparato distributivo, al fine prevalente dell'assistenza degli utenti e della tutela dei consumatori, anche attraverso la vigilanza dei prezzi amministrati e la disciplina degli orari.
2. Tutela e valorizza lo sviluppo dell'artigianato e dell'agricoltura. Promuove e potenzia le imprese artigiane e diretto-coltivatrici, favorendone l'ammodernamento. Promuove le attività turistiche, incentivando la realizzazione di attrezzature ed impianti.
3. Concorre allo sviluppo ed al sostegno dell'economia locale anche attraverso l'adozione e l'attuazione dei piani per gli insediamenti produttivi, destinati alla realizzazione di impianti di carattere industriale, artigianale commerciale e turistico.
4. Provvede alla gestione ed alla valorizzazione dei beni comunali e di uso civico.

ART. 11

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ENTE

1. Nell'ordinamento dei propri uffici e servizi il Comune si ispira ai criteri della funzionalità, della semplicità ed economicità di gestione ed ai parametri della professionalità e responsabilità, anche in relazione ai canoni costituzionali del buono andamento e della imparzialità della amministrazione.
2. L'organizzazione amministrativa del Comune, ai fini della trasparenza, della efficienza della gestione e della correttezza amministrativa, è fondata sul principio della separazione dei compiti, per cui la responsabilità gestionale amministrativa, operativa, tecnica e contabile è attribuita agli organi burocratici, mentre i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi deliberanti elettivi, secondo le loro specifiche attribuzioni.
3. L'articolazione della struttura amministrativa dell'ente è rapportata all'esercizio delle funzioni, al fine di assolvere, in maniera organica e programmata, i compiti istituzionali dell'ente.
4. L'attività amministrativa del Comune è retta dai criteri di partecipazione degli interessati al procedimento, di individuazione del responsabile dello stesso e di definizione del suo termine, di motivazione del provvedimento e di semplificazione dell'azione amministrativa.

ART. 12

POLIZIA AMMINISTRATIVA

1. Spettano al Comune, ai sensi del D.P.R. 616/1977, le funzioni di polizia amministrativa accessorie e complementari alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dal presente Statuto e ripartite per settori organici.

ART. 13

SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

1. Il Comune, nei limiti delle proprie competenze, adotta ogni misura atta a proteggere la natura, a tutelare e valorizzare il verde, a conservare e difendere l'ambiente comunale, salvaguardandolo contro ogni forma di degrado, a sviluppare le risorse territoriali, culturali ed ambientali, attuando piani, servizi ed infrastrutture per la difesa del suolo e del sottosuolo, per la tutela idrogeologica, per la tutela del patrimonio boschivo e forestale e per rilevare ed eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque, in funzione di una sempre più alta qualità della vita.
2. Il Comune concorre a garantire, di concerto con gli altri soggetti istituzionali, il diritto alla salute, con particolare riferimento al momento della prevenzione; Attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con speciale riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla protezione della maternità, dell'infanzia e della terza età.
3. Il Comune tutela il patrimonio storico, librario, artistico, archivistico, architettonico, monumentale ed archeologico.
4. Il Comune promuove lo sviluppo della cultura nelle sue espressioni e tradizioni locali, al fine di migliorare la qualità della vita e di elevare la condizione civile della comunità.
5. Il Comune incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico, promuovendo l'aggregazione e l'associazionismo giovanile.

ART. 14

EMIGRAZIONE

1. Il Comune di Prata di P.U. riconosce fra i propri obiettivi una particolare attenzione al problema dell'emigrazione, favorendo, nei limiti della propria competenza, il rientro degli emigrati.

ART. 15

PROGRAMMAZIONE

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il Comune adotta la politica e gli strumenti della programmazione come metodo ordinatore della propria attività amministrativa.
2. Il Comune esercita le funzioni proprie e quelle conferite con legge dello Stato e della Regione secondo programmi, in armonia con gli obiettivi della programmazione nazionale e regionale ed in modo coordinato con i livelli superiori di governo ed in particolare con la Provincia, garantendo l'utilizzazione ottimale delle proprie risorse.
3. Il Comune partecipa, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge regionale, alla formazione dei piani, programmi e degli altri provvedimenti regionali, conformandosi poi ad essi nella propria programmazione socio-economica e pianificazione territoriale.
4. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo da applicare i principi e le regole della programmazione.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

ART. 16

ORGANI

1. Sono organi necessari di governo del Comune: Il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco. Il Sindaco e gli Assessori costituiscono collegialmente la Giunta.

CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE

SEZ. I - I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 17

I CONSIGLIERI COMUNALI

1. Le norme relative al sistema di elezione, alla durata in carica, al numero ed ai casi di ineleggibilità e di incompatibilità, alla decadenza nonché surroga dei consiglieri comunali sono stabilite dalla legge.
2. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione, del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione.
3. I consiglieri comunali esercitano le funzioni senza vincolo di mandato. Ciascun consigliere rappresenta il territorio e la popolazione dell'intero Comune, alla quale costantemente risponde.
4. I consiglieri comunali, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. La loro condizione e posizione giuridica è oggetto di riserva di legge statale. I cittadini chiamati a ricoprire le cariche elettive negli organi comunali hanno diritto di disporre del tempo necessario per l'esercizio del mandato, fruendo di aspettative e permessi, nonché di percepire le indennità ed i rimborsi di spese, secondo la vigente normativa.

ART. 18

PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

1. I consiglieri comunali sono titolari del diritto di iniziativa nell'esercizio delle funzioni riconosciute al Consiglio; hanno, inoltre, il diritto di presentare interrogazioni, mozioni e istanze di sindacato ispettivo.
2. Possono presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni, istanze sia in forma scritta che orale nel corso delle adunanze consiliari. Il Sindaco o l'Assessore delegato risponde alle istanze alla prima seduta successiva del Consiglio e, comunque, entro 30 giorni in forma scritta al domicilio dell'istante .
Le mozioni devono essere sottoposte a votazione entro il termine di 30 giorni dalle presentazioni.
3. Per l'espletamento del proprio mandato, i consiglieri hanno diritto ad ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende dipendenti, tutte le informazioni e notizie in loro possesso. In particolare devono essere depositati e messi a disposizione dei consiglieri tutti gli atti e documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale.
4. Le forme ed i modi per l'esercizio dei diritti di cui al 1 e 2 comma e delle relative risposte sono disciplinate dall'apposito regolamento consiliare.
I consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

ART. 19

DECADENZA DEI CONSIGLIERI

1. I consiglieri comunali hanno il dovere intervenire alle sedute del Consiglio Comunale.
2. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giusto motivo, sono dichiarati decaduti.
3. Il Consiglio Comunale dichiara la decadenza dopo che è stato espletato il seguente procedimento da parte del Sindaco-Presidente del Consiglio :
 - Verificate le assenze di cui al 2° comma, subito invia avviso all'interessato, che può far pervenire le sue osservazioni entro 10 giorni dalla notifica dell'avviso stesso;
 - Trascorso tale termine, la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio.copia della deliberazione è notificata all'interessato entro 10 giorni.
- 3 bis Il consigliere della cui decadenza si discute partecipa alla relativa seduta ed alla votazione.
4. Con la pronuncia di decadenza si provvede anche alla surrogazione.
5. I Consiglieri entrano in carica, in caso di surrogazione, non appena adottata dal

Consiglio la relativa deliberazione.

ART. 20

DIMISSIONI

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio, sono irrevocabili dalla data di presentazione della comunicazione e non necessitano di presa d'atto.
2. Tale comunicazione deve essere consegnata al Segretario Comunale, assunta immediatamente a protocollo secondo l'ordine temporale di presentazione e subito inoltrate al Sindaco per i successivi adempimenti.
3. Il Sindaco deve convocare il Consiglio Comunale per la surrogazione, che deve avvenire entro e non oltre 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
4. Il Consiglio Comunale con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo, procede alla surroga. Non si procede alla surroga qualora si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 39, comma 1, lett. b) della legge n. 142/90.

ART. 21

CONSIGLIERE ANZIANO

1. Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la cifra elettorale più alta: in caso di parità di voti il più anziano di età, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco..

SEZ. II - IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 22

COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio Comunale è il massimo organo del Comune rappresenta unitariamente la collettività comunale, ne determina l'indirizzo politico ed amministrativo controllandone l'attuazione, ed adotta i seguenti atti fondamentali tassativamente indicati dall'art. 32, 2° comma, della legge 8.06.1990, n. 142:
 - a) Lo Statuto dell'Ente e delle aziende speciali ;
 - b) I regolamenti - L'ordinamento degli uffici e dei servizi;

- c) I programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni, il conto consuntivo, i piani territoriali ed urbanistici, i piani particolareggiati e i piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione nonché le eventuali deroghe ad essi ed i pareri da rendere nelle dette materie;
 - d) Criteri per la formulazione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - e) Le convenzioni con altri Comuni e quelle con la Provincia;
 - f) La costituzione e la modifica di forme associative;
 - g) L'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
 - h) L'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione del Comune a società di capitale, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - i) L'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - l) Gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati e sottoposti a vigilanza;
 - m) La contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e la emissione di prestiti obbligazionari.
 - n) Le spese che impegnino il bilancio per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - o) Gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
 - p) La definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge (art. 15 – 1° comma – legge 81/93 – art. 32, 2° comma, legge 142/90).
2. Gli atti fondamentali di competenza del Consiglio, estrinsecati mediante provvedimenti amministrativi di indirizzo a contenuto generale, devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, la destinazione

delle risorse e la determinazione degli strumenti necessari all'azione da svolgere, tendendo sempre a perseguire il più stretto raccordo possibile con la programmazione provinciale, regionale e statale.

ART. 23

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta, il Regolamento per disciplinare la propria organizzazione ed il proprio complessivo funzionamento e quelle delle Commissioni Consiliari istruttorie eventualmente previste, in conformità ai seguenti principi:
 - Gli avvisi di convocazione devono pervenire con congruo anticipo al consigliere nel domicilio dichiarato, utilizzando ogni mezzo di trasmissione che documenti l'invio; in caso di urgenza, debitamente motivata la consegna dovrà aver luogo almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione;
 - la riunione è valida con la presenza della metà del numero dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco; in seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza di un terzo, dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco;
 - Nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera del Sindaco, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri.
 - Il Sindaco ha poteri di convocazione del Consiglio Comunale e di direzione dei lavori a garanzia delle regole democratiche del dibattito per il fine di conseguire decisioni rapide ed efficienti. Ogni rinvio deve essere motivato;
 - E' fissato il periodo di tempo da dedicare alla trattazione delle interrogazioni e delle istanze di sindacato ispettivo;
 - E' previsto il tempo massimo per gli interventi individuali, per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
 - Gli Assessori di estrazione esterna possono partecipare alla seduta di Consiglio Comunale senza diritto di voto;
 - Le modalità attraverso le quali saranno fornite al Consiglio i servizi, le attrezzature necessarie e le risorse finanziarie sono previamente concordate con il Sindaco ed i Capigruppo.
 - La gestione delle risorse finanziarie è seguita dal Responsabile del Servizio Ragioneria, sulla base di specifico PEG, risponde alle regole della finanza pubblica e dà luogo ad apposito rendiconto annuale che confluisce in quello generale ed è con questo sottoposto all'approvazione del Consiglio.

ART. 24

PRIMA ADUNANZA

1. Il Sindaco neo eletto convoca, entro 10 giorni dalla proclamazione, la prima adunanza del Consiglio, che deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
2. Tale adunanza si deve svolgere sul seguente ordine del giorno:
 - 1) Convalida degli eletti ed eventuali surrogazioni;
 - 2) Formalizzazione dei capi gruppi consiliari;
 - 3) Comunicazione del Sindaco dei componenti della Giunta Municipale e del Vice Sindaco;
 - 4) Giuramento del Sindaco.
3. La seduta è pubblica ed i consiglieri della cui ineleggibilità o incompatibilità si discute possono partecipare alla seduta ed alla votazione.
4. Nella stessa seduta si procede alla surroga dei consiglieri non convalidati.

ART. 25

SESSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio si riunisce nei modi e termini previsti dal Regolamento.
2. In Caso di richiesta di convocazione da parte di un quinto dei consiglieri , il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

ART. 26

DISCUSSIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO

1. Entro due mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna ai Capigruppo consiliari il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Entro il mese successivo il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.

ART. 27

PARTECIPAZIONE DEL CONSIGLIO ALLA DEFINIZIONE, ALL'ADEGUAMENTO ED ALLA VERIFICA PERIODICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO

1. Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.
2. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77.
3. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

ART. 28

COMMISSIONI DI ISPEZIONE - INDAGINE DI CONTROLLO O DI GARANZIA

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, computando il Sindaco, può istituire al proprio interno, commissioni di indagine con composizione proporzionale ai componenti dei gruppi consiliari, regolarmente costituiti.
2. Alla presidenza è nominato il Consigliere, appartenente alla minoranza.
3. La Commissione opera nell'ambito del mandato affidatogli;
Utilizza le strutture ed il personale dell'ente messo a sua disposizione e cessa allo scadere del termine fissato nella delibera istitutiva.
4. La Commissione ha il potere di acquisire informazioni da Amministratori e funzionari che sono liberati, a tal fine, dal segreto d'ufficio e tenuti a fornire ogni atto richiesto.
5. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio disciplina l'elezione del Presidente ed il funzionamento della Commissione.

ART. 29

ASTENSIONE DEGLI AMMINISTRATORI

1. Gli amministratori debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione e vigilanza, come pure quando si tratti di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.
2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

ART. 30

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o da chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
2. Il Presidente apre, sospende e chiude le sedute, dirige o modera la discussione nell'ordine prestabilito, concede la facoltà di parlare, mantiene l'ordine della seduta, indice e proclama i risultati delle votazioni, fa osservare il regolamento interno. Il Presidente può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.

ART. 31

VOTAZIONI - VERBALIZZAZIONE

1. Le votazioni per le deliberazioni vengono svolte generalmente a scrutinio palese ed, eccezionalmente, a scrutinio segreto nei casi specificamente previsti dal Regolamento.
2. Per ogni seduta viene redatto, a cura del Segretario Comunale o di chi ne fa le veci, un processo verbale di tutte le operazioni svolte, il quale deve contenere le deliberazioni assunte con l'indicazione della data, dell'oggetto e dei nomi dei consiglieri intervenuti, nonché degli adempimenti previsti dall'art. 53 della legge n. 142/90. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo, in ordine alla materia oggetto di trattazione.
3. Il processo verbale viene letto, se richiesto, ed approvato nella seduta successiva ed è sottoscritto dal Sindaco-Presidente (o da chi lo sostituisce) e dal Segretario verbalizzante.
4. Il regolamento stabilisce:
 - a) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai consiglieri;
 - b) le modalità secondo cui il processo può darsi per letto.

CAPO II - LA GIUNTA COMUNALE

ART. 32

ATTRIBUZIONI

1. La Giunta Comunale è organo ausiliario del Sindaco con il quale collabora; esegue il programma di governo e l'indirizzo politico-amministrativo determinato dal Consiglio Comunale attraverso gli atti fondamentali di sua competenza; adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio; svolge l'attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso, esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio.

ART. 33

COMPOSIZIONE

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da 6 Assessori, tra cui il Vice-Sindaco.
2. Due Assessori possono essere scelti fra cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.
3. Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio senza diritto di voto.

ART. 34

NOMINA DELLA GIUNTA

1. Il Sindaco nomina la GIUNTA, tra cui il Vice Sindaco. Il Sindaco nella prima seduta del Consiglio, successiva alle elezioni comunica i componenti della Giunta ed illustra, con relazione scritta, il possesso dei requisiti di cui all'art.33, 2° comma, del presente Statuto, per la nomina degli Assessori esterni.

ART. 35

INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore costituiscono oggetto di riserva di legge dello Stato.
2. La perdita, comunque, dello status di Consigliere Comunale comporta automaticamente la decadenza dalla carica di Assessore.

ART. 36

DURATA IN CARICA - DIMISSIONI - SURROGAZIONI

1. La Giunta rimane in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
2. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Segretario Comunale, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
4. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione nella prima seduta utile al Consiglio.
5. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta (art. 20 legge n. 81/93 - art. 37 bis legge n. 142/90).

ART. 37

MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il Sindaco e la Giunta cessano, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
2. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la Segreteria Comunale che provvedere a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive. (art. 37 legge n. 142/90 - art. 18 della legge n. 81/93).
3. La riunione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
4. Il Sindaco e la Giunta cessano dalle rispettive attribuzioni immediatamente, se la mozione di sfiducia viene approvata;
5. Il Segretario Comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

ART. 38

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA – DELEGATI DEL SINDACO

1. L'attività della Giunta Comunale è informata al principio della collegialità, della trasparenza, dell'efficienza, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità del Sindaco e dei singoli assessori.
2. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate.
3. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
4. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
5. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

ART. 39

COMPITI DELLA GIUNTA

1. Alla Giunta Comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio.
2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:
 - a) Propone al Consiglio regolamenti;
 - b) Approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al Sindaco o al Segretario;
 - c) Elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - d) Assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
 - e) Elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;

- f) Nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;
 - g) Adotta provvedimenti di: assunzione, cessazione e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi.
 - h) Propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
 - i) Dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - l) Nomina i legali abilitati autorizzando il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto;
 - m) Fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - n) Esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
 - o) Disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.
 - p) Approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
4. La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:
- a) Decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;

ART. 40

SEDUTE E DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, o da chi ne fa le veci, che formula l'ordine del giorno della seduta.
2. La Giunta delibera validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
3. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità

soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

4. Le sedute della Giunta sono segrete.
5. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal presente Statuto e dalla legge. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tali ipotesi è sostituito, in via temporanea, da un sostituto nominato dalla Prefettura.
6. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.
7. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.
8. L'elenco delle deliberazioni della Giunta deve essere tempestivamente, comunque, contemporaneamente alla data di pubblicazione delle stesse all'albo pretorio, messo a disposizione dei consiglieri ai fini dell'esercizio dell'iniziativa per l'eventuale sottoposizione a controllo.
9. I consiglieri, a tal fine, possono richiedere tutte le informazioni circa lo svolgimento dei lavori giuntali, oltre beninteso al diritto di accesso che loro compete.

ART. 41

DELIBERAZIONI D'URGENZA DELLA GIUNTA

1. La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.
2. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.
3. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
4. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

CAPO III - PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' DELLE

DELIBERAZIONI

ART. 42

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

1. Tutte le deliberazioni comunali, del Consiglio e della Giunta, devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede del Comune, per quindici giorni consecutivi, salvo diverse specifiche disposizioni di legge.

ART. 43

ESECUTIVITA'

1. Le deliberazioni non soggette a controllo diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.
2. Nei casi di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

ART. 44

INVIO DELLE DELIBERAZIONI ALL'ORGANO DI CONTROLLO

1. La legge regionale stabilisce le modalità ed i termini per l'invio delle deliberazioni all'organo di controllo.
2. Le deliberazioni dichiarate urgenti ed immediatamente eseguibili devono essere inviate entro cinque giorni dalla loro adozione.

ART. 45

COMUNICAZIONI AI CAPIGRUPPO

1. Le deliberazioni adottate dalla Giunta devono essere comunicate ai capigruppo contestualmente all'affissione all'albo. Sono comunicati ai medesimi i provvedimenti di controllo negativo.

CAPO IV - IL SINDACO

ART. 46

SINDACO - DIMISSIONI

1. Il Sindaco è il responsabile dell'Amministrazione del Comune, in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza e di soprintendenza dei servizi e degli uffici.
2. Ha competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per le elezioni, i casi di incompatibilità ed ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
4. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, risponde politicamente dell'esercizio delle sue funzioni al Consiglio Comunale, riferisce annualmente al Consiglio, sulle attività proprie e sull'attuazione dei programmi.
5. Le dimissioni dalle funzioni di Sindaco devono essere presentate direttamente al Consiglio Comunale in seduta urgente, appositamente convocato dallo stesso Sindaco.
6. Dalla data della seduta consiliare decorrono i termini e gli effetti di cui al 3° comma dell'art. 37 bis della legge n.142/90.

ART. 47

IL SINDACO: ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

- . Il Sindaco:
- a) Ha la rappresentanza generale dell'ente;
 - b) Ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
 - c) coordina l'attività dei singoli assessori;
 - d) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare sulla base delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, approvate dal Consiglio;
 - e) Ha la facoltà di delega;
 - f) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i

soggetti pubblici previsti dalla legge;

- g) convoca i comizi per i referendum consultivi;
- h) Coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri, eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;
- i) Coordina e riorganizza, di intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio;
- l) può attribuire le funzioni di Direttore Generale al Segretario Comunale;
- m) coordina gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici, dei servizi e degli esercizi commerciali, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale;
- n) vigila sull'espletamento del servizio di Polizia Municipale;
- o) avoca a sè gli atti di competenza dirigenziale solo su particolari motivi di necessità ed urgenza da indicare in modo specifico nel provvedimento di avocazione;
- p) nomina i responsabili dei settori, attribuisce e definisce gli incarichi direttivi, quelli di collaborazione esterna osservando le disposizioni dell'art. 51 commi 5 e 7 della legge 142/90 e dell'art. 7 comma 6° del d.lgs. 29/93 ispirandosi ai principi del bando pubblico o dell'intuito personale motivati con la comprovata esperienza ed operando mediante atti monocratici definiti decreti;
- q) provvede ad effettuare le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico oppure alla revoca degli stessi in base agli indirizzi stabili dal Consiglio comunale;
- r) dispone con ordinanza l'indirizzo politico-amministrativo verso i dipendenti apicali.

ART. 48

IL SINDACO: ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

Il Sindaco:

- a) Acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) Compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- c) Può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i

rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;

- d) Collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
- e) Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
- f) Promuove tramite il Segretario Comunale indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- g) Sovrintende, quale Ufficiale del Governo, ai compiti attribuitigli dalla legge (art. 38 legge 142/90).

ART. 49

IL SINDACO: ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

Il Sindaco:

- a) Stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione;
- b) Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- c) Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dallo stesso presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
- d) Propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta e la presiede;
- e) Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

ART. 50

VICE SINDACO

1. Il Vice Sindaco è nominato dal Sindaco secondo la legge e lo Statuto (art. 34) ed è scelto fra gli assessori componenti del Consiglio Comunale;
2. Sostituisce il Sindaco in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo;
3. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni di quest'ultimo sono svolte dal vice sindaco sino alle elezioni

del nuovo Sindaco;

4. Il Vice Sindaco in caso di impedimento temporaneo può essere sostituito dall'Assessore più anziano di età tra quelli, anche componenti del Consiglio.
5. Qualora anche il Sindaco facente funzioni incorra nei casi previsti al precedente 3° comma, le funzioni sono svolte dall'assessore più anziano di età tra quelli anche componenti del Consiglio.

ART. 50 BIS - PARI OPPORTUNITA'

1. Sarà assicurata la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e in Enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti, ai sensi dell'art. 27, legge n. 81/93.

TITOLO III - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I - SEGRETARIO COMUNALE

ART. 51

PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

1. Il Segretario Comunale è Funzionario Pubblico . Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge.
2. I compiti e le funzioni del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge. Inoltre esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

ART. 52

ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

1. Il Segretario Comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interno all'ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.
2. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

ART. 53

ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA - DIREZIONE - COORDINAMENTO

1. Il Segretario Comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
2. Autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.
3. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.
4. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari.

ART. 54

ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

1. Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali e degli altri organismi. Cura, altresì, la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge.
2. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.
3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
4. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al comitato regionale di controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'ente.
5. Roga i contratti nell'interesse dell'ente.

ART. 55

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

1. E' istituita la figura professionale del Vice Segretario Comunale, funzionario direttivo del Comune, in possesso di laurea, che svolge le funzioni vicarie ed ausiliare del Segretario, lo coadiuva affiancandolo e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
2. Spetta al Vice Segretario, oltre ai compiti di cui al 1° comma del presente articolo, la direzione e la titolarità di una struttura organizzativa complessa, definita nell'ambito dell'ordinamento degli uffici, e preposta alla cura degli affari generali.
3. Alla nomina del Vice Segretario si provvede in osservanza dei principi e delle procedure ordinarie di reclutamento, previste dalla legge sul pubblico impiego.

CAPO II - RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

ART. 56

RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. La disciplina delle funzioni e dei compiti, i requisiti soggettivi ed oggettivi, le procedure di scelta, proposizione e rimozione dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali forma oggetto della autonomia normativa dell'ente, la quale si esplica attraverso il regolamento organico del personale.
2. Esprimono i pareri di cui all'art. 53 della legge 142/90 e sono responsabili del procedimento per l'attuazione della legge 241 del 7.01.1990 qualora incaricati alla funzione, ai sensi dell'art. 53, 2° comma, lettera l).

ART. 57

PARERI PREVENTIVI

1. Nel caso in cui il Comune non abbia il funzionario responsabile del servizio il parere è espresso dal Segretario Comunale in relazione alle sue competenze.

CAPO III - UFFICI

ART. 58

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI UFFICI COMUNALI

1. L'Amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
 - a) Organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
 - b) Analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) Individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) Superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale;
2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

ART. 59

STRUTTURA

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire ai fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

ART. 60

PERSONALE

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle legge ed allo Statuto.
3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:
 - a) Struttura organizzativo-funzionale;
 - b) Dotazione organica;
 - c) Modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
 - d) Diritti, doveri e sanzioni;
 - e) Modalità organizzative della commissione di disciplina;

f) Trattamento economico.

TITOLO IV - REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

ART. 61

REVISORE DEI CONTI

1. Il Consiglio Comunale elegge, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un revisore dei conti, scelto:
 - a) Tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
 - b) Tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
 - c) Tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri;
2. Il revisore dei conti deve possedere i requisiti di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa e dall'art. 35, 3° comma, del presente Statuto.
3. Il revisore dei conti dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo gravi inadempienze, ed è rieleggibile per una sola volta. Non è prevista la sua cessazione allo scadere del mandato del Consiglio Comunale.
4. Lo stesso è estraneo ad ogni rapporto di dipendenza gerarchica o funzionale rispetto agli altri organi comunali, assumendo funzioni di controllo giuridico-contabile, di ausilio e di consulenza economico-finanziaria.

ART. 62

PREROGATIVE DEL REVISORE

1. Il revisore dei conti ha diritto di avvalersi della sede e delle attrezzature dell'ente, oltre che di forme di collaborazione permanente con la struttura burocratica. Egli, nell'esercizio della sua funzione ispettiva, può accedere a tutti gli atti, documenti e notizie, di cui è in possesso l'Amministrazione, ed al relativo sistema informatico in uso presso l'ente stesso, senza il limite del segreto di ufficio.
2. Il revisore dei conti può assistere e partecipare, senza diritto di voto e a titolo consultivo, alle sedute della Giunta, del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari e può essere sentito dagli stessi organi, in apposite audizioni, con particolare riferimento alla materia economica, finanziaria e contabile.

ART. 63

FUNZIONI DEL REVISORE DEI CONTI

1. Il revisore dei conti, in conformità alle disposizioni del regolamento:
 - a) Collabora con il Consiglio Comunale nell'esercizio della sua funzione di

controllo e di indirizzo, con un ruolo di consulenza tecnico-contabile (particolarmente per quanto attiene a programmi, piani finanziari, bilanci) con speciale riferimento alle competenze di cui alle lettere b) f) g) i) l) m) dell'art. 32, 2° comma, legge 142 dell'8.6.1990;

- b) Esercita la vigilanza sulla regolarità dell'intera gestione contabile e finanziaria dell'ente, con particolare riferimento agli assestamenti di bilancio, alle verifiche contabili, espressamente dettate dalla legge, ed agli adempimenti previsti dalla programmazione e regolamentazione interna dell'ente stesso;
 - c) Attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, nell'ambito dei metodi contabili di legge e di quelli adottati dall'ente all'interno dei propri sistemi organizzativi e di programmazione gestionale, non soltanto con una ricognizione formale ma anche redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
2. La consulenza tecnico-contabile del revisore dei conti nei confronti degli organi comunali, ed in particolare del Consiglio in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente, potrà essere espletata attraverso proposte, pareri, memorie, relazioni ed ogni altro atto ritenuto idoneo allo scopo.
 3. Il revisore dei conti non si limita alla mera verifica formale degli atti ma esprime rilievi e propone provvedimenti e misure da adottarsi per conseguire una più elevata efficienza, una maggiore economicità ed una migliore produttività della gestione, fino ad attingere il profilo valutativo della sua congruità.
 4. Inoltre, a supporto e a completamento delle funzioni sopradette e di quelle fissate dalla legge 142/90, gli organi comunali, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento di funzionamento, possono favorire la collaborazione con il revisore dei conti, demandando allo stesso pareri e consulenze su singoli atti o adempimenti in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e la determinazione di metodi contabili e gestionali finalizzati agli obiettivi dell'ente, anche nell'ambito di forme di controllo economico interno e di efficacia dell'attività svolta, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
 5. Il revisore dei conti risponde comunque della verità delle proprie attestazioni ed adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

ART. 64

REGOLAMENTO

1. Le norme regolamentari disciplinano gli ulteriori aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, dei principi civilistici concernenti il controllo della società per azioni e del

presente Statuto.

2. Nello stesso regolamento sono individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo e funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici e dell'ente.
3. Il regolamento può provvedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza del revisore. Sono altresì disciplinate attraverso il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto incompatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle Società per Azioni.

TITOLO V - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART. 65

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini ed obiettivi di rilevanza sociale ed a promuovere lo sviluppo della comunità locale. I servizi gestiti dal Comune con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
2. Il Comune, per l'impianto e l'esercizio dei servizi pubblici locali che non possono essere esercitati in economia, può potenzialmente disporre, in base a valutazione comparativa di convenienza economico-operativa e sociale, effettuata dal Consiglio Comunale:
 - a) La costituzione di aziende municipalizzate per servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - b) La partecipazione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale comunale, qualora si renda opportuna la partecipazione di altri soggetti anche privati;
 - c) La stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni, interessati alla gestione associate e consortile del servizio;
 - d) La concessione a terzi, per particolari ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - e) Apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, senza rilevanza imprenditoriale.
3. Per la gestione dei singoli servizi pubblici locali, il Comune eventualmente provvede con appositi regolamenti, che ne disciplinano le modalità ed i profili organizzativi e funzionali.

ART. 66

AZIENDA SPECIALE

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.
3. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal Sindaco, che vi provvede sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.

ART. 67

ISTITUZIONI

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità .
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
5. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

ART. 68

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio di amministrazione ed il presidente dell'istituzione sono nominati dal Sindaco, che vi provvede sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.

2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

ART. 69

IL PRESIDENTE

1. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

ART. 70

IL DIRETTORE

1. Il direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal regolamento.
2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

ART. 71

NOMINA E REVOCA

1. La nomina e la revoca degli Amministratori delle Aziende e delle Istituzioni è effettuata dal Sindaco, che vi provvede sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.

TITOLO VI - FORME ASSOCIATIVE

ART. 72

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. Il Comune, nell'ambito di un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo, diretti a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune, con altri soggetti pubblici ed, in particolare, con altri Enti Locali e, prioritariamente, con quelli contermini e facenti parte dello stesso ambito territoriale, attua forme di cooperazione, collaborazione ed associazione avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge.

ART. 73

CONVENZIONI

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 74

CONSORZI

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsti dall'articolo precedente.
2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente articolo 75, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

ART. 75

ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi

speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:
 - a) Determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) Individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - c) Assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione del Consiglio Comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO VII - PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI

ART. 76

PRINCIPIO PARTECIPATIVO

1. Il Comune informa la propria attività al principio della partecipazione dei cittadini,

singoli o associati, alle scelte ed agli indirizzi del governo politico ed amministrativo della comunità, oltre che al principio del controllo sociale degli utenti sulla conduzione dei servizi pubblici locali a domanda individuale, garantendone l'effettivo esercizio per la tutela sia di situazioni giuridiche soggettive che di interessi collettivi.

2. Il Comune assume come principio fondamentale della sua azione la consultazione mirata dei cittadini, particolarmente nei riguardi dell'organizzazione dei servizi, predisponendo a tal uopo campagne sociali generali o particolari per singoli gruppi sociali, organizzati e non. Per le modalità organizzative si rinvia all'apposito regolamento.
3. Il Comune assume come momento fondamentale della propria azione amministrativa la pubblicità dei suoi atti. I documenti amministrativi del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco.

ART. 77

LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Il Comune valorizza, con concreti ausili organizzativi, strutturali e finanziari, le libere forme associative, di cui all'art. 6, comma 1°, legge n. 142/1990, ovvero ogni forma di aggregazione sociale, di gruppo, di comunità intermedia, con o senza personalità giuridica, che faccia capo al principio del libero associazionismo, privilegiando fra le altre, le organizzazioni di volontariato e le associazioni locali che perseguono, senza scopo di lucro, finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale ed artistico locali.
2. La valorizzazione delle libere forme associative da parte del Comune può concretamente avvenire mediante idonee forme di incentivazione e, in particolare, la concessione di contributi finalizzati, concessioni in uso di locali o terreni di proprietà del Comune, previe apposite convenzioni. In ogni caso, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione, da parte del Comune, nelle forme di un apposito regolamento, dei criteri e delle modalità cui il Comune stesso deve attenersi. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, deve risultare dai singoli provvedimenti.
3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini, organizzati in libere forme associative, all'attività dell'amministrazione, il Comune assicura il diritto di accesso alle strutture ed ai servizi comunali a favore delle organizzazioni del volontariato ed alle associazioni in genere, localmente notorie e rappresentative.
4. Il Comune riconosce alle libere forme associative e agli organismi di partecipazione dei cittadini, di cui all'articolo successivo, un significativo ruolo di interlocutori dell'amministrazione locale, mediante la revisione di una loro funzione propositiva e consultiva nell'ambito dei processi decisionali e colloca,

laddove possibile, rappresentanti di tali formazioni sociali all'interno di organismi comunali.

5. Il Comune registra in un apposito albo, previa istanza degli interessati e per i fini di cui ai precedenti commi, le libere forme associative che operano nel territorio comunale. Il Comune garantisce, in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'eguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

ART. 78

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune promuove la formazione di organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione della cosa pubblica locale, di consulte, comitati e commissioni, a condizione che la loro organizzazione statutaria sia disciplinata su base democratica e rappresentativa. A tal fine, questi organismi, promossi dal Comune mediante idonee iniziative, possono essere rappresentativi non solo di una parte della comunità stanziata su una certa zona del territorio, ma anche del mondo dell'associazionismo in genere, dei cittadini ricompresi in una determinata fascia di età, delle categorie produttive, del mondo sindacale, delle forze economiche e sociali operanti nel territorio comunale.
2. In Particolare, il Comune di Prata di P.U. favorisce la costituzione di consulte democratiche, comitati e conferenze comunali di settore, disciplinandone con apposito regolamento la composizione su base paritaria e rappresentativa.
3. Gli organismi di partecipazione esercitano una funzione consultiva su tutte le questioni di rilevante interesse che l'amministrazione vorrà loro sottoporre, con particolare riferimento ai provvedimenti amministrativi di carattere generale, quali la pianificazione urbanistica, i piani socio-economici, la programmazione ed ai provvedimenti amministrativi di carattere settoriale inerenti la scuola, la cultura, i servizi sociali ed assistenziali, gli impianti sportivi, il commercio, i campi giochi e verde pubblico, i beni demaniali. I pareri degli organismi di partecipazione debbono essere definiti per iscritto ed entro i termini fissati dal regolamento. Gli organismi di partecipazione possono presentare interrogazioni al Sindaco su questioni generali e particolari.
4. Ai comitati di gestione di tali organismi a base associativa, se aventi statutariamente fini analoghi a quelli della istituzione comunale, può essere inoltre affidata dal Comune, nell'ambito del principio del controllo sociale degli utenti, la gestione di servizi sociali a domanda individuale, come quelli degli asili nido, delle scuole materne, delle mense scolastiche, degli impianti sportivi, culturali e ricreativi. Il relativo rapporto col Comune è disciplinato con apposita convenzione e secondo le modalità stabilite dai regolamenti dei servizi.

ART. 79

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Con apposito regolamento il Consiglio Comunale disciplina sia il procedimento mediante il quale si formano e vengono posti in essere gli atti e negozi giuridici nei quali si esprime normalmente l'attività amministrativa dell'ente, sia i procedimenti speciali per materie particolari.
2. Le norme regolamentari si informano fundamentalmente ai principi generali dell'ordinamento giuridico in materia quali si desumono, in particolare, dalle disposizioni contenute nella legge n. 142 dell' 8 giugno 1990, n. 241 del 7 agosto 1990 oltre che da quelle della legge 15/1968, e, cioè, i principi del provvedimento conclusivo espresso, e con termine definito, dell'obbligo di motivazione, del responsabile del procedimento, della economia dell'azione amministrativa e i principi, già richiamati nel presente Statuto, della partecipazione al procedimento e del diritto di accesso, oltre al più generale principio della massima pubblicità dell'azione amministrativa.
3. Il Comune, nel procedimento amministrativo relativo alla adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive o interessi collettivi o diffusi di cittadini, singoli o associati in libere forme associative o organismi di partecipazione, prevede l'intervento partecipativo degli interessati alla loro formazione, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento, anche al fine di garantire la massima trasparenza ed imparzialità degli atti amministrativi nell'interesse comune e degli stessi destinatari. Tale intervento avviene attraverso la visione degli atti del procedimento e la presentazione di memorie scritte, con valutazioni, deduzioni, considerazioni e proposte che l'amministrazione ha l'obbligo di esaminare, sempre che siano pertinenti all'oggetto del procedimento. E', pertanto, garantito il contraddittorio dei soggetti direttamente interessati alla formazione dei provvedimenti amministrativi, attivato direttamente dal responsabile di ufficio o su istanza dell'interessato.
4. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune è tenuto a comunicare l'avvio del procedimento stesso a coloro nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e ai soggetti, individuati o facilmente individuabili diversi dai suoi diretti destinatari, che debbono intervenire perché dal provvedimento potrebbe derivare pregiudizio, mettendo a disposizione la relativa documentazione. Resta comunque salva la facoltà dell' amministrazione, anche prima della effettuazione delle comunicazioni, di adottare, se necessario, provvedimenti cautelari.
5. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, il Comune deve pertanto dare tempestivamente notizia dell'avvio dello stesso, con una preventiva ed articolata informazione, ai soggetti portatori di interessi, pubblici e privati, ed alle associazioni o comitati, portatori di interessi diffusi, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, mediante comunicazione personale nella quale debbono essere indicati l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento, l'oggetto dello stesso e le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.
6. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità, di volta in

volta stabilite dall'amministrazione stessa. L'informazione è comunque, d'obbligo in materia di piani urbanistici, opere pubbliche, piani commerciali, in materia di ambiente e di ogni altra opera di pubblico interesse.

ART. 80

COLLABORAZIONE DEI CITTADINI- ATTI -CONTRATTO

1. Al fine di evitare controversie, e senza recare pregiudizio a diritti dei terzi e mai in contrasto con il pubblico interesse, il procedimento potrà concludersi con appositi accordi tra l'amministrazione e gli interessati, stipulati per atto scritto a pena di nullità, onde determinare discrezionalmente il contenuto del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo, in accoglimento delle osservazioni e proposte presentate.
2. Tali accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi e devono osservare, ove non diversamente previsto, la disciplina del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibile anche se le eventuali controversie, in materia di formazione, conclusione ed esecuzione, restano riservate alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.
3. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'amministrazione può recedere unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatesi in danno del privato.

ART. 81

CONSULTAZIONE POPOLARE

1. Il Comune favorisce la più ampia consultazione dei propri cittadini, chiamandoli volta per volta ad esprimersi mediante strumenti idonei a conoscere il loro orientamento e con procedimento di carattere informale, sugli indirizzi politici ed amministrativi della vita comunale e sulle questioni di rilevante interesse, sempre che riguardino materia di esclusiva competenza locale. La consultazione popolare si configura come un sistema di indagine e di richiesta, di sondaggio di opinione, anche non formalizzato, da parte del Comune, secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea, della interlocuzione attraverso questionari, attraverso strumenti statistici e con ogni altro mezzo utile alle raggiungimento dello scopo.
2. In particolare il Comune consulta, anche su loro richiesta, i sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione, i gruppi di lavoro, le associazioni studentesche, le categorie ed i settori e le altre formazioni economiche, sociali e produttive operanti nel territorio comunale in grado di offrire un contributo, in ragione della loro esperienza, qualificazione e rappresentatività. A tal fine, il Consiglio e la Giunta possono disporre apposite audizioni ed indire periodicamente conferenze comunali e conferenze di servizi su questioni di particolare rilievo locale. La consultazione può essere indetta anche per le

categorie di giovani non ancora elettori, purché abbiano compiuto i sedici anni.

3. I soggetti consultati, oltre ad esprimere pareri sulle questioni oggetto di consultazione, possono avanzare proposte, chiedere emendamenti o modifiche di atti amministrativi, sollecitare risposte, suggerire la eventuale sospensione di un procedimento amministrativo. In ogni caso, le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto. I risultati delle consultazioni devono essere riportati negli atti del Consiglio Comunale.

ART. 82

INIZIATIVA POPOLARE - ISTANZE - PETIZIONI E PROPOSTE

1. Il diritto di iniziativa popolare si articola nella possibilità, da parte di cittadini singoli o associati di presentare, agli organi comunali istanze, interrogazioni, petizioni e proposte, in forma collettiva, su materie di esclusiva competenza comunale e su aspetti che riguardino l'azione amministrativa del Comune: Esse sono dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, o anche di situazioni giuridiche soggettive, chiedendo provvedimenti, avanzando proposte per l'adozione di atti amministrativi, esprimendo manifestazioni di volontà e di giudizio o esponendo comuni necessità .
2. Le istanze, petizioni e proposte sono presentate in forma scritta e raccolte dalla segreteria del Comune e, una volta dichiarate ammissibili devono essere esaminate tempestivamente dagli organi comunali cui sono rivolte, e comunque non oltre trenta giorni. Il regolamento sulle partecipazioni ne stabilisce le ulteriori modalità .

ART. 83

ISTANZE

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal Sindaco.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

ART. 84

PETIZIONI

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre

comuni necessità.

2. Il regolamento di cui all'articolo precedente determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni trenta dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
5. La procedura si chiude in ogni caso con provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

ART. 85

PROPOSTE

1. Numero sessanta cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro trenta giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

ART. 86

ASSEMBLEE POPOLARI

1. Il Sindaco, per decisione dello stesso Consiglio Comunale, o di sua iniziativa, o su richiesta di un terzo dei consiglieri comunali, o di un terzo degli elettori del Comune, può indire assemblee popolari di consultazioni dei cittadini globali o di quartiere o di zona, su argomenti di particolare rilievo per collettività ed in circostanze di carattere straordinario.

2. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee sono stabilite nell'apposito regolamento.

ART. 87

INFORMAZIONE ED ACCESSO

1. Il Comune riconosce il diritto dei cittadini alle informazioni sull'attività amministrativa dei suoi organi, anche mediante l'impiego di idonei strumenti di informazione e comunicazione oltre che avvalendosi dei mezzi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio.
2. Tutti i cittadini, singoli ed associati, hanno diritto di prendere visione degli atti amministrativi e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune, salvo quelli sottoposti a limiti di divulgazione, secondo le modalità e le norme di organizzazione stabile dal regolamento, ottenendo, in particolare, l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.
3. Il regolamento disciplina altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, ad estrarre copia degli atti e provvedimenti previo pagamento dei soli costi di riproduzione, secondo le disposizioni di legge vigenti.
4. Il Comune esemplifica la modulistica, riducendo la documentazione richiesta a corredo delle domande di prestazioni, applicando le disposizioni sulla autocertificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

ART. 88

REFERENDUM

1. E' ammesso referendum abrogativo, consultivo o anche propositivo per consentire alla popolazione di esprimersi su provvedimenti e questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività ed è volto a consolidare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.
2. Non è ammesso referendum propositivo o abrogativo in materia tributaria e tariffarie nonché in ordine a spese o su atti a contenuto vincolato per effetto di leggi statali o regionali e su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere :
 - il 30% del corpo elettorale;
 - il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, escluso il Sindaco.
4. Quando la proposta di referendum comporti l'abrogazione di norme comunali o di atti

generali esistenti, esse devono essere puntualmente indicate.

5. Le richieste di referendum vanno presentate alla segreteria del Comune che provvede formalmente alla verifica della regolarità delle firme raccolte, se si tratta dell'iniziativa del 30% degli elettori.
6. I referendum, superata la valutazione di ammissibilità sono indetti dal Sindaco entro 90 giorni successivi alla richiesta e non possono coincidere con le altre operazioni di voto.
7. Lo svolgimento dell'attività referendaria e della relativa propaganda è organicamente disciplinato da apposito regolamento, che determina nel dettaglio le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori per la pubblicità del decreto che lo indice, per i modelli delle schede da utilizzare, per l'organizzazione delle operazioni di voto e di scrutinio, per la ripartizione dell'ente locale in sezioni elettorali, per l'accertamento dei risultati ed infine, per la pubblicazione dell'esito del referendum .
8. I risultati del referendum propositivo o consultivo non hanno effetto vincolante, ma obbligano il Consiglio a deliberare, in caso di mancato recepimento delle indicazioni referendarie, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e con adeguate motivazioni.

TITOLO VIII - FONTI NORMATIVE COMUNALI

CAPO I - STATUTO

ART. 89

OGGETTO DELLO STATUTO

1. Lo Statuto del Comune di Prata di P.U. nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce obbligatoriamente:
 - a) Il preambolo - le disposizioni preliminari - i principi generali e programmatici per l'organizzazione dell'ente con la determinazione delle finalità e degli obiettivi preminenti;
 - b) L'ordinamento istituzionale del Comune, con le attribuzioni degli organi e la predeterminazione dei rapporti tra essi;
 - c) Le forme associative e di cooperazione tra il Comune ed altri enti locali;
 - d) L'ordinamento amministrativo del Comune (uffici e servizi pubblici);
 - e) Le forme della partecipazione popolare e dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
2. Tutto ciò che non è vietato o riservato espressamente dalla legge può essere inoltre oggetto di disciplina statutaria purchè sia volto a soddisfare interessi diretti

ed immediati della popolazione amministrativa, con effetti di utilità pubblica, che faccia riferimento al territorio comunale.

3. La disciplina statutaria si ispira al principio della completezza del quadro normativo e della certezza del diritto locale.
4. Allo Statuto devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

ART. 90

APPROVAZIONE DELLO STATUTO

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale in seduta pubblica e con voto palese. La deliberazione deve ottenere il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati all'ente.
2. Qualora tale maggioranza qualificata non venga raggiunta, la votazione viene ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART. 91

CONTROLLO, PUBBLICAZIONE, ESECUTIVITA' DELLO STATUTO

1. Lo Statuto, una volta approvato dal Consiglio Comunale deve essere inoltrato alla competente sezione del Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni per l'espletamento del controllo di legittimità.
2. Dopo l'effettuazione del controllo, espletato secondo le modalità previste per il controllo sugli atti, lo Statuto:
 - a) E' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.);
 - b) E' affisso all'Albo Pretorio dell'ente per la durata di trenta giorni consecutivi;
 - c) E' inviato al Ministero dell'Interno, affinché venga inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti, istituita presso lo stesso Ministero.
3. Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente. Il Segretario del Comunale appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore dello Statuto.
4. Il testo dello Statuto è depositato in ogni ufficio del Comune per rimanervi permanentemente affinché ogni cittadino possa prenderne liberamente cognizione ed è sottoposto a forme di pubblicità che ne consentono la effettiva conoscibilità.

ART. 92

REVISIONE DELLO STATUTO

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale con le stesse modalità e procedure previste per la sua adozione di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Ogni iniziativa in materia di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere riproposta, se non sia decorso un anno dalla sua reiezione.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla adozione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

ART. 93

VERIFICA DELLO STATUTO

1. Entro un anno della entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio Comunale promuove la verifica della sua attuazione, predisponendo adeguate forme di consultazione.

CAPO II - REGOLAMENTI

ART. 94

AUTONOMIA NORMATIVA DEL COMUNE

1. Il Comune, nelle materie nelle quali ha competenza dispone di autonomia regolamentare da esercitare nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni statutarie.
2. I piani ed i programmi, generali e settoriali, i regolamenti e le ordinanze generali sono predisposte dalla Giunta - di sua iniziativa o su mandato del Consiglio che, in tal caso, ne definisce l'oggetto, ne delinea i principi ed i criteri direttivi - e deliberati dal Consiglio.
3. I regolamenti di organizzazione e di funzionamento del Consiglio e della Giunta sono predisposti dall'organo al quale si riferiscono.
4. Di intesa con la Regione, tutti gli atti programmatici e normativi del Comune sono integralmente pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione. Degli stessi viene

data immediata ed ampia informazione, con ogni mezzo alla comunità comunale. Essi vengono tenuti costantemente a disposizione dei cittadini i quali possono, senza limite, in ogni tempo consultarli, e, a proprie spese, estrarne copia.

ART. 95

POTESTA' REGOLAMENTARE - NORMA TRANSITORIA

1. Il Comune, nel rispetto della legge e del presente Statuto, adotta, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, il regolamento generale di contabilità ed il regolamento per la disciplina generale dei contratti dell'ente.
2. Il Comune adotta entro il termine di un anno specifici regolamenti per:
 - a) L'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione;
 - b) Il funzionamento degli organi degli uffici;
 - c) L'esercizio delle funzioni e dei servizi;
 - d) La disciplina di ogni altra materia prevista dalle leggi e dal presente Statuto.
3. I regolamenti comunali attualmente in vigore continuano ad applicarsi in quanto compatibili con il presente Statuto.
4. Entro un anno dalla entrata in vigore del presente Statuto, il Comune procederà alla revisione dei regolamenti già vigenti per adeguarli alle nuove disposizioni statutarie ed alla elaborazione di quelli previsti dallo Statuto stesso.

ART. 96

AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI

1. L'esercizio della potestà regolamentare è espressione della autonomia politica e normativa del Comune.
2. I regolamenti, di cui all'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, incontrano i seguenti limiti, ai sensi dei principi generali dell'ordinamento giuridico:
 - a) Non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto.
 - b) La loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
 - c) Non possono disporre che per l'avvenire, non potendo avere efficacia retroattiva, salvo i casi di deroga espressa;

- d) Non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

ART. 97

ELABORAZIONE DEI REGOLAMENTI

1. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, ma anche a ciascun consigliere ed ai cittadini, nelle forme previste per l'esercizio del diritto di iniziativa popolare.
2. I regolamenti sono votati articolo per articolo e quindi nel loro insieme.
3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione delle deliberazioni; una seconda, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. Essi entrano in vigore dopo la seconda pubblicazione.
4. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di adeguata pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità e debbono essere agevolmente e concretamente accessibili a chiunque intenda consultarli.

CAPO III - ORDINANZE

ART. 98

ORDINANZE

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia, polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
2. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 1.

3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 1 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
4. In caso di assenza del Sindaco le ordinanze sono emanate dal Vice-Sindaco.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Fino all'adozione ed all'entrata in vigore del Regolamento, previsto dallo Statuto, concernente il Funzionamento del Consiglio, trovano applicazione le norme vigenti.-

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

(Dott.ssa FUSCO Marilena)

IL SINDACO

(Avv. Antonio Rotondi)